

STATUTO

**CONSORZIO GESTIONE
CENTRO SERVIZI ANZIANI -
COPPARO SOC. COOP.
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA BOLOGNA 389

Numero REA: FE - 192801

Codice fiscale: 01729610384

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI REP. N. 49165/28956

COGESA

Società Cooperativa Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

È costituito un consorzio tra cooperative sociali in forma di società cooperativa sociale, ai sensi dell'art. 27 del D.L.C.P.S. 14.12.1947 n. 1577 e dell'art. 8 Legge 381/1991, denominato "Consorzio Gestione Centro Servizi Anziani – Copparo soc. coop. sociale", e assume la sigla "Co.Ge.S.A." che potrà essere usata, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Esso opera secondo le previsioni di cui agli articoli 184 e seguenti del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La società ha sede nel Comune di Ferrara, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese; potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove.

Al Consorzio si applicano le disposizioni del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, della legge 381/1991 e - per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e in quanto compatibili - le disposizioni sulle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519, comma 1, codice civile. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 di revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare a ogni effetto per le comunicazioni sociali e le convocazioni degli organi societari.

Art. 2

(Durata)

Il Consorzio ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria da assumersi con le maggioranze di cui al successivo art. 23.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità prevalente, senza fini di speculazione privata; esso può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Esso ha lo scopo di:

- fornire alle Cooperative e agli Enti associati, in via diretta e indiretta, un'organizzazione di supporto per lo svolgimento dell'attività prevista nell'oggetto sociale, agevolandoli nello svolgimento dei rispettivi compiti e coordinando le loro attività imprenditoriali per la migliore realizzazione dello stesso
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso una

attività di gestione di servizi socio-assistenziali sanitari ed educativi diretti in via prioritaria, ma non esclusiva, a favore di minori, di anziani, di infermi o disabili e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio, e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 381/1991

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai propri soci il riconoscimento dell'apporto di ognuno

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'integrazione sociale e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Il Consorzio:

- a. non può procedere alla distribuzione anche indiretta di dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

- b. non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

- c. non può distribuire riserve fra i soci cooperatori, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 e successive modificazioni e integrazioni

- d. deve destinare una parte degli utili netti annuali al fondo di riserva legale indivisibile e ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione di cui alla Legge n.59/92, nella misura e con le modalità fissate dalla legislazione in materia di società cooperative

- e. in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste nel presente articolo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate

Il Consorzio si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, esso aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e senza finalità speculative, il Consorzio ha per oggetto sociale la realizzazione e la gestione dei servizi e delle attività socio-sanitarie, sanitarie, educative e assistenziali di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 381/1991.

In particolare, il consorzio ha per oggetto la realizzazione delle attività in

concessione dal Comune di Copparo per la progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica del Centro Servizi Anziani di via Bottoni – via Bersanetti di Copparo (FE).

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il consorzio potrà pertanto svolgere, direttamente o tramite prestazioni di lavori, servizi e forniture affidate a soci e/o a terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, tutte le attività e operazioni previste nel Contratto di Concessione, nei documenti contrattuali, nel piano economico e finanziario ed eventuali atti aggiuntivi, e in particolare:

- svolgere l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori necessari per la realizzazione del Centro Servizi Anziani di Copparo (FE), nonché le prestazioni di natura tecnica di supporto alla progettazione ed esecuzione, nel rispetto della vigente normativa in materia di esercizio di attività professionali
- provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento del Centro Servizi Anziani di Copparo (FE)
- provvedere alla gestione funzionale e complessiva del Centro Servizi Anziani di Copparo (FE), secondo le prescrizioni del Contratto di Concessione
- provvedere alla definizione delle modalità operative di svolgimento della gestione del Centro e alla gestione pluriennale integrale dei servizi no core di servizio e di supporto alle attività assistenziali fra cui, in via esemplificativa: nolo con pulizia, lavanolo, logistica, vigilanza, centralino/reception/informazioni/call center, manutenzione impiantistica e delle aree verdi ed esterne, servizio energia
- realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quant'altro necessario alle Cooperative socie per migliorare la loro efficacia operativa

Alle condizioni previste dal Contratto di Concessione, il Consorzio potrà assumere l'esecuzione di ulteriori prestazioni di lavori, forniture e servizi strumentali, accessorie, connesse e/o complementari a quanto previsto ai precedenti punti, anche se affidati da soggetti diversi dal Concedente, fra cui, in via esemplificativa, incarichi di studio, consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo:

- produrre e sottoscrivere tutti gli atti, i documenti, le garanzie, le certificazioni propedeutiche e/o necessarie alla stipulazione della Concessione e che si rendano necessarie o vengano richieste nel corso della sua esecuzione
- intrattenere tutti i rapporti necessari con il Concedente, i suoi incaricati, con le Pubbliche Amministrazioni o altri Enti e con i terzi in genere
- negoziare e stipulare il contratto di finanziamento e sottoscrivere i relativi atti e documenti
- assumere mutui, prestiti, crediti di firma e finanziamenti anche da soci, con le opportune garanzie, nei modi, nelle forme, con i vincoli e le limitazioni previsti dalla vigente normativa e alle condizioni indicate nel contratto di finanziamento
- affidare ai soci e/o a terzi le prestazioni di lavori, forniture, servizi occorrenti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle

opere nonché per la gestione dei servizi; stipulare, gestire, modificare ed estinguere i relativi contratti

- svolgere ogni altra attività di carattere industriale, commerciale, mobiliare o immobiliare e di qualsiasi altra natura funzionale, connessa o conseguente all'attuazione dell'oggetto sociale, comprese le attività di carattere finanziario, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico

- assumere e cedere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi e enti, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, nonché costituire società aventi oggetto simile, complementare, ausiliario, analogo o affine al proprio, sia direttamente sia indirettamente e sotto qualsiasi forma, nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto di Concessione.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, il Consorzio dovrà avvalersi in via prevalente dell'organizzazione aziendale delle proprie società consorziate.

Il consorzio retribuisce le prestazioni eseguite da ciascuna società consorziata, secondo l'oggetto e lo scopo sociale sopra enunciati, tenendo conto della quantità e qualità delle medesime prestazioni, sulla base delle proprie disponibilità economiche e delle decisioni che verranno all'uopo adottate dall'organo amministrativo, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci consorziati di cui all'art. 2516 c.c., e di eventuali regolamenti assembleari.

Esso si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Potrà aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile e potrà inoltre finanziare e sostenere - ai fini e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 381/91 - lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

TITOLO III

SOCI

Art. 5

(Soci operatori)

Il numero dei soci operatori è illimitato e variabile, ma non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 381/1991, la base sociale del Consorzio è costituita da cooperative sociali in misura non inferiore al settanta per cento.

La partecipazione dei soci operatori è ammessa nel rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente normativa, dal Contratto di Concessione e dal contratto di finanziamento.

Possono essere soci operatori unicamente le Cooperative e i loro consorzi che - in base alle leggi vigenti e previa le necessarie autorizzazioni amministrative - possano prendere parte alla specifica attività costituente l'oggetto sociale e intendano quindi partecipare all'attività mutualistica condividendo le finalità e le attività promosse dal Consorzio e collaborando attivamente al raggiungimento dei fini sociali.

Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitino, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi soci finanziatori.

Art. 6

(Procedura di ammissione)

I soggetti che intendono aderire al Consorzio come soci cooperatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente normativa, dal Contratto di Concessione, dal contratto di finanziamento e dalla specificità delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente al momento dell'adesione
- b) estratto della delibera di adesione, adottata dall'organo sociale competente per statuto, con l'indicazione dell'ammontare di capitale sociale che intendano sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) certificato comprovante l'iscrizione nel registro delle imprese e all'Albo delle Cooperative, se trattasi di società cooperativa, nonché l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'articolo 9 della legge 381/1991 se trattasi di società cooperativa sociale
- d) copia del bilancio dell'ultimo esercizio con i relativi allegati
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali del Consorzio
- f) documentazione comprovante la ammissione alla specifica attività costituente l'oggetto sociale.

Il Consiglio di amministrazione, accertata esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nella relazione al bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle deliberazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7

(Azioni dei soci cooperatori – trasferimento delle azioni)

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00), che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

I soci cooperatori sono obbligati:

a) alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 14

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La partecipazione dei soci cooperatori è trasferibile nel rispetto dei vincoli derivanti dalla vigente normativa, dal Contratto di Concessione, dal contratto di finanziamento e dalla specificità delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata indicante il proposto acquirente.

Il provvedimento che - valutato il rispetto dei predetti vincoli - concede o nega l'autorizzazione e indica eventuali altri soci intenzionati a rendersi acquirenti delle azioni, come meglio specificato nel presente articolo, deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché lo stesso dimostri di avere i requisiti per l'ammissione di cui al precedente art. 5.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo art.35.

In tutti i casi di trasferimento delle azioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, l'organo amministrativo cui pervenga la richiesta di cessione delle azioni, provvede ad effettuare la comunicazione agli altri soci iscritti nel libro dei soci alla data di ricezione della relativa istanza, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro, entro 15 (quindici) giorni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce, devono comunicare tale loro intenzione all'organo amministrativo facendo pervenire la relativa dichiarazione con lettera raccomandata spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

La dichiarazione di voler esercitare la prelazione si intende priva di effetto qualora non riguardi l'intera partecipazione oggetto di alienazione.

In caso di pluralità di prelazionari, le azioni verranno acquistate in proporzione alle azioni detenute alla data di ricezione della richiesta di cessione all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dà notizia all'alienante della eventuale intenzione degli altri soci di rendersi acquirenti delle azioni nella comunicazione contenente il consenso alla cessione.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, il trasferimento deve essere perfezionato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto stesso.

Qualora sorga contestazione in relazione al corrispettivo previsto o al valore indicato (nel caso per esempio sia previsto un corrispettivo in natura o non sia previsto alcun corrispettivo), i soci aventi diritto di prelazione potranno

chiedere al Tribunale la nomina di un esperto arbitratore, cui sarà conferito l'incarico di determinare il prezzo/valore delle azioni.

L'esperto dovrà emettere la propria determinazione entro novanta giorni dalla nomina e comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena questa venga resa.

Ove il prezzo/valore indicato dal socio offerente sia maggiore del valore così determinato, l'offerta si intende fatta per il prezzo/valore pari a quello stabilito dall'arbitratore. Ove il prezzo/valore indicato dal socio offerente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, l'offerta si intende fatta per il prezzo/valore pari a quello stabilito dal socio offerente.

Il costo della perizia è a carico:

- dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, quando il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% al prezzo indicato dal socio offerente

- del socio offerente, quando il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo indicato dal socio stesso.

I soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio devono acquistare le azioni e/o i diritti di opzione offerti in prelazione entro i quindici giorni successivi alla comunicazione dell'esperto.

Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, il socio offerente può validamente trasferire le proprie azioni al candidato acquirente indicato nella comunicazione di cui al 4 comma del presente articolo, alle medesime condizioni ivi stabilite, entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine offerto ai soci per l'esercizio della prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

ART. 8

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 9

(Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2437 del codice civile, il diritto di recesso non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Non è ammesso il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli organismi indicati nel successivo art. 35.

Il recesso diventa efficace, riguardo al rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'istanza; con riguardo al rapporto mutualistico, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 10
(Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti di cui al precedente art. 5
- b) che sia sottoposto a procedure concorsuali
- c) nei cui confronti si verifichi una delle cause di scioglimento previste dalla legge ovvero che abbia deliberato la volontaria liquidazione
- d) che risulti carente o abbia perduto i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016
- d) che risulti carente o abbia perduto le qualificazioni richieste per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di propria competenza
- e) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali
- f) che si sia reso gravemente inadempiente degli obblighi derivanti dal contratto sociale

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione del consigliere indicato dal socio cooperatore della cui esclusione si tratta, ai sensi dell'articolo 2542 c.c.

L'esclusione diventa operante dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e comporta l'immediata risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Gli amministratori ne curano l'annotazione nel libro dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli organismi di cui al successivo art. 35, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 11
(Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione del socio cooperatore debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente i motivi del provvedimento.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi, a norma del successivo

art. 35.

ART. 12

(Liquidazione della partecipazione)

I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute, a norma del successivo art. 13 del presente statuto. Hanno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 13

(Rimborso)

I soci cooperatori receduti o esclusi ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie dovranno richiedere il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale indivisibile.

In caso di scioglimento del socio cooperatore, il diritto dei liquidatori al rimborso della partecipazione dallo stesso effettivamente versata matura nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 12.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 14

(Soci Finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all'articolo 2526 del codice civile. Rientrano in tale categoria i 'soci sovventori', disciplinati dall'articolo 4 della legge 59/1992.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente articolo 5 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del

valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c. - che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori;
- gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale;
- i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 15

(Diritti dei soci finanziatori)

L'esercizio del diritto di voto del "socio finanziatore" spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si

superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente art. 14.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni

ART. 16

(Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come previsti dall'articolo 185 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi e il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 17

(Patrimonio sociale)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile, ma in nessun caso inferiore a euro 1.200.000,00= (un milione duecentomila/00=) ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00)
- b) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento/00) che costituiscono una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il 'fondo per il potenziamento aziendale' costituito con i conferimenti dei soci sovventori di cui al articolo 4 della legge 59/1992
- d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 18
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
- f) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate gratuitamente.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e successive modificazioni e integrazioni.

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate:

- a) almeno per 1/3 (un terzo) all'atto della ammissione
- b) il rimanente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'intero capitale sociale sottoscritto all'atto della costituzione della società viene versato entro e non oltre la data di completamento delle opere di costruzione del Centro Servizi Anziani di Copparo di cui al Contratto di Concessione oggetto dell'attività sociale del consorzio, a richiesta del Consiglio di amministrazione.

Art. 18

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli Amministratori e i Sindaci documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto in ogni caso della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere

convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero - se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile - entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione adottata entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione del valore dei conferimenti dei servizi e/o lavori prestati ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive partecipazioni al capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo, operato dagli amministratori.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge
- c) un'eventuale quota quale dividendo da distribuire ai soci cooperatori e ai soci finanziatori, in misura non superiore ai limiti stabiliti in materia di cooperative a mutualità prevalente ai fini fiscali e civili, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni delle lettere precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

Non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi ai soci cooperatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Il Consorzio redige inoltre il Bilancio sociale, in conformità alle Linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, nonché secondo le indicazioni della vigente normativa regionale in materia di cooperazione sociale. A norma dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017, il bilancio sociale è depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet del Consorzio.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

ART. 19

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci.

ART. 20

(Assemblea dei Soci)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

In mancanza dell'adempimento di detta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 21

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo; approva inoltre il bilancio sociale in conformità alle linee guida stabilite con decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali, ai sensi del d.lgs. 112/2017
- b) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche
- c) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale; può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche
- d) nomina i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca
- e) conferisce, sentito il Collegio sindacale se nominato, l'incarico a effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 32 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale
- f) approva i regolamenti previsti dal presente statuto in merito ai criteri e alle regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio e i soci, nel rispetto dell'articolo 2521 del codice civile

g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato
h) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata o, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del socio interessato di pronuncia assembleare
i) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale
k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 22

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 23

(Quorum assembleari e votazioni)

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto al voto
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole dell'75% (settantacinque per cento) dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Le votazioni sono palesi; si procederà normalmente col sistema dell'alzata

di mano, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea.

ART. 24

(Diritto di voto)

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nei libri dei soci almeno da 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona giuridica ha diritto a un numero differenziato di voti secondo la specifica che segue:

- da 1a n. 2000 azioni possedute - n. 1 voto
- da n. 2001 a n.4000 azioni possedute - n. 2 voti
- da n. 4001a n. 6000 azioni possedute - n. 3 voti
- da n.6001 a n. 8000 azioni possedute - n. 4 voti
- oltre 8001 azioni possedute - n. 5 voti.

Salvo comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c., nonché quanto specificamente indicato nel presente statuto, il socio finanziatore avrà diritto a un numero differenziato di voti in base al numero delle azioni possedute, secondo quanto stabilito dalla delibera assembleare di emissione e dal relativo regolamento.

I soci delegano all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'Assemblea con propri delegati, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia Amministratore del Consorzio e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto al voto.

ART. 25

(Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 26

(Organo amministrativo)

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che si compone di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci tra le persone indicate dai soci cooperatori. Spetta all'assemblea determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

Qualora siano ammessi soci finanziatori, ad essi non può in ogni caso essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dei componenti dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare eventuali compensi da corrispondersi ai propri membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Gli amministratori non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile con riguardo alle cariche di amministratore o direttore generale in società concorrenti.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente. Potrà delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 27

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata a mano, mail con conferma di ricevuta, inviata all'indirizzo comunicato al Consorzio, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri in carica. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Il Consiglio può inoltre riunirsi e validamente deliberare anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, percepire integralmente gli interventi degli altri partecipanti, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale ove nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

ART. 28

(Competenze e poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto in ogni caso delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale;

sono riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle materie indicate dal precedente articolo 22.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni
 - b) redigere i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società
 - c) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
 - d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci
 - e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.
 - f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere.
- In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli amministratori devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle decisioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29

(Sostituzione degli amministratori)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero CdA deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 30

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio stesso nella sua prima riunione e ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice-presidente o a uno o più membri del consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi per speciali atti.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Non possono assumere la presidenza del consiglio di amministrazione della cooperativa i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, degli enti con scopo di lucro e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 31

(Collegio Sindacale)

Il collegio sindacale - qualora nominato dall'assemblea a norma di legge ovvero quando sia ritenuto comunque opportuno - si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al collegio sindacale può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni

prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre a effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

ART. 32

(Revisione Legale dei Conti)

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33

(Scioglimento del Consorzio)

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge.

È inoltre causa di scioglimento del Consorzio la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite minimo indicato nel precedente articolo 17 del presente statuto, senza che esso venga reintegrato entro il termine di sei mesi.

Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente art.23, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente art.23 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 34

(Devoluzione patrimoniale)

In caso di scioglimento del Consorzio, vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso degli strumenti finanziari di cui al Titolo IV del presente statuto, qualora emessi, e dei dividendi eventualmente maturati
- b) il rimborso delle azioni di capitale sociale versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 35

(Clausola di mediazione)

Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento del servizio di mediazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dal d.lgs. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

ART. 36

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di

Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi o a direttori generali, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento.

Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

ART. 37

(Disposizioni finali)

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli articoli 3, 17, 18, 34 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile, della legge n. 381/1991 e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché – in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica- le disposizioni in materia di Impresa sociale.

F.to Daniele Bertarelli

" Alberto Magnani Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis D.P.R. 26/10/1972 n. 642